

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1452-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE VASSALLI)

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia
e delle vigilatrici penitenziarie

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

(V. Stampato Camera n. 2654)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati nella seduta del 24 luglio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 1985*

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione giustizia mi ha conferito il mandato di riferire favorevolmente sul testo che si sottopone all'Assemblea.

In attesa della più ampia riforma del Corpo degli agenti di custodia, il provvedimento in esame si prefigge il limitato scopo di incrementare le piante organiche del ruolo degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia per 1.000 unità e, per le vigilatrici penitenziarie, di 160 unità.

Inutile aggiungere che con gli aumenti di organico proposti s'intende ovviare alla patente inadeguatezza numerica del personale di custodia maschile e femminile rispetto alla popolazione carceraria; inadeguatezza la quale riveste aspetti di notevole gravità, non solo perchè attualmente il personale in oggetto è sottoposto a turni estremamente pesanti tanto che si delinea perfino l'impossibilità di concedere, a termine della normativa vigente, le giornate di riposo settimanale e le ferie annuali, ma soprattutto per l'esigenza di garantire almeno le condizioni minime di sicurezza nelle

istituzioni penitenziarie, principalmente femminili.

Ricordo, infine, che la Commissione ha deliberato all'unanimità di proporre all'approvazione dell'Assemblea il seguente ordine del giorno che risponde alla legittima aspettativa degli ufficiali del Corpo che — diversamente dai loro colleghi di pari anzianità in altri Corpi — non hanno potuto conseguire la promozione al grado superiore per l'esiguità dei ruoli:

« Il Senato,

auspica che, in occasione dell'approvazione della legge sul Corpo di polizia penitenziaria o in altro prossimo provvedimento, si stabilisca che gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che rivestono il grado di maggiore e che, nel grado, hanno maturato un'anzianità di sei anni vengano promossi al grado superiore ».

Per le ragioni illustrate, chiedo quindi all'Assemblea di voler approvare il disegno di legge.

VASSALLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

30 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza. Formula altresì l'auspicio che il Governo istituisca nuove scuole di formazione per gli agenti di custodia e le vigilatrici penitenziarie, ubicandole nelle zone del territorio nazionale da cui proviene la maggior parte degli aspiranti all'arruolamento.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

21 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, è stabilito come segue:

appuntati e guardie n. 19.844.

Art. 2.

L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 215, è stabilito come segue:

vigilatrici penitenziarie capo n. 32;

vigilatrici penitenziarie superiori n. 130;
vigilatrici penitenziarie n. 1.832.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.